

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:
“Corsaorientamento Club Roma - Associazione Sportiva Dilettantistica” (CCR) già Canoa Club Roma che di seguito sarà denominata Associazione.
2. L'Associazione ha sede in Via Ferruccio 8A int.6 - Roma.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso o razziale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione si affilia alla FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento). Scopo dell'Associazione è quello di promuovere con finalità agonistiche, sportive, ricreative e propagandistiche la pratica delle discipline contemplate dalla FISO; di promuovere iniziative tese al recupero e alla difesa ecologica dell'ambiente e di collaborare in tal senso con le altre Associazioni o Enti; di indicare modelli di utilizzazione del tempo libero che privilegiano il contatto con la natura ed il perseguimento di intenti turistici e culturali.
3. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà promuovere e favorire iniziative varie, organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche nazionali ed internazionali e svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
4. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della FISO; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FISO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, compresi i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi infrazioni nell'ordinamento sportivo.

7. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
8. L'Associazione potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, editoriali, usufruire di contributi, accettare lasciti e stipulare convenzioni, correlate allo scopo sociale.

Art. 3 - Durata

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione ha durata indeterminata e può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. I Soci hanno l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e della FISO.
2. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci ordinari: pagano le quote sociali; se di età superiore ai 18 anni hanno diritto al voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Soci aspiranti: pagano le quote sociali, nelle Assemblee hanno diritto di parola ma non di voto. Sono ammessi dal Consiglio direttivo, il quale entro un anno dalla loro ammissione si riserva la facoltà di confermarli quali Soci Ordinari, di dimetterli dall'Associazione o di riconfermarli Soci aspiranti per un ulteriore anno.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed essere ammessi all'Associazione come Soci aspiranti.
4. La domanda di ammissione deve portare la firma di un Socio ordinario. Per giovani di età inferiore ai 18 anni è richiesta anche la firma di chi esercita la patria potestà che sottoscrive la domanda e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione. Le domande vengono esaminate dal Consiglio direttivo ed accettate a sua discrezione ed insindacabile giudizio.
5. La posta elettronica e il sito web sono i mezzi ufficiali di comunicazione tra gli organi sociali ed i Soci. I relativi indirizzi devono essere comunicati all'atto dell'iscrizione annuale, ed aggiornati a cura del rispettivo titolare in caso di cambiamento.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. L'Associazione è tenuta a tesserare alla FISO tutti i propri Soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale e con le norme di tutela sanitaria.

Art. 5 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di:
 - vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali;
 - partecipare alle Assemblee generale dell'Associazione;
 - usufruire delle strutture sociali come da regolamento interno.

Art. 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi :
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo su proposta del Collegio dei probiviri.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei Soci
 - il Consiglio direttivo
 - il Collegio dei probiviri
 - il Collegio dei revisori dei conti
 - il Presidente
 - il Vicepresidente
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente entro il mese di dicembre di ciascun anno.
3. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo o della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, e in caso di scioglimento del Consiglio direttivo.
4. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avverrà almeno 10 giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta elettronica o altro mezzo che comunque garantisca l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del Socio. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un Socio ordinario con diritto di voto intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea nomina un segretario. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali sono nominati due scrutatori, tra coloro che non sono candidati alle stesse.
8. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Ogni elettore ha diritto ad esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà arrotondata per eccesso delle cariche eleggibili per mezzo di apposita scheda
9. Il segretario dell'Assemblea redige apposito verbale e lo firma insieme al Presidente. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - deliberare sulle direttive generali dell'Associazione;
 - nominare gli organi direttivi dell'Associazione;
 - approvare il rendiconto annuale;
 - deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione.

Art.10 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - approvazione e modifica dello statuto sociale;
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
 - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 11 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i Soci ordinari maggiorenni.
2. Il Consiglio direttivo delibera l'elenco dei Soci aventi diritto di voto.
3. Ogni Socio ordinario con diritto di voto può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Soci

Art. 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando è presente un terzo dei Soci aventi diritto di voto. Entrambe deliberano a maggioranza. Per le modifiche dello statuto l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ordinari aventi diritto di voto.

Art. 13 - Consiglio direttivo

1. il Consiglio direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea dei Soci ed è composto come segue:
 - 7 consiglieri nel caso in cui i Soci aventi diritto al voto non superino il numero di 50
 - 9 consiglieri nel caso in cui i Soci aventi diritto al voto risultino compresi fra 51 e 100;
 - 11 consiglieri nel caso in cui i Soci aventi diritto al voto siano superiori a 100.
2. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti i consiglieri collaborano con il Presidente e svolgono le mansioni per le quali sono espressamente delegati. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci tesserati alla FISO in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa FISO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere messe a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

1. In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, fino ad un massimo di due membri del Consiglio direttivo, durante il corso dell'esercizio, Il Consiglio direttivo stesso può provvedere alla nomina dei sostituti tra i primi non eletti al Consiglio direttivo dalla precedente Assemblea elettiva purché aventi diritto al voto. Qualora il Consiglio direttivo non provveda alla sostituzione, la successiva Assemblea elegge i consiglieri mancanti.
2. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere più di due dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Presidente convoca il Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno due consiglieri, mediante posta elettronica inviata con tre giorni di anticipo.

Art. 16 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - attuare le finalità previste dallo statuto, prendendo decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - deliberare sull'ammissione e la categoria dei Soci;
 - fissare l'importo e le modalità di pagamento delle quote associative;
 - redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
 - fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
 - redigere il Regolamento funzionale ed emanare normative ritenute opportune per il buon funzionamento dell'Associazione, compresa la ripartizione di attività tra i Soci;
 - adottare i provvedimenti disciplinari verso i Soci, su proposta del Collegio dei probiviri;
 - redigere e presentare all'Assemblea la relazione sulle attività sociali svolte e programmate.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Presiede le riunioni del Consiglio direttivo e ne firma le delibere e il rendiconto annuale

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 19- Il Segretario

1. Il Segretario collabora con il Presidente curando l'affiliazione della società ed il tesseramento dei Soci alla FISO.

Art. 20- Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, compreso il rendiconto annuale, e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 21 – Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci aventi diritto al voto non eletti ad altra carica sociale. Il Collegio ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione.

Art. 22 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci aventi diritto al voto non eletti ad altra carica sociale. Il Collegio è competente a giudicare i Soci per le azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio, nonché per tutte le infrazioni, e a proporre le eventuali sanzioni al Consiglio direttivo.

Art. 23 - Il rendiconto annuale

1. Il rendiconto annuale deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
3. Copia del rendiconto deve essere consultabile da tutti i Soci alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 24 - Patrimonio

1. E' costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, beni mobili e immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
2. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, né in forma diretta, né in forma indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei soli fini sportivi istituzionali.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

1. I Soci si impegnano a non aderire ad altre autorità che non siano quelle dell'Associazione e della FISO per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed

associativi nell'ambito dell'Associazione stessa. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dall'Associazione.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio sarà comunque devoluto a fini sportivi.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FISO a cui l'Associazione è affiliata, e le norme del codice civile.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 gennaio 2006 ed è costituito da n 8 (otto) pagine.

Il Presidente: Manuela Manzanelli

Il Segretario: Marco Lucarelli